



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Posizione n. 333/H/N18ter

Roma, 24 maggio 2018

OGGETTO: Circolare INPS N.62 del 4 aprile 2018.
Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 5 dicembre 2017.
Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita

AI SIGG.	PREFETTI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG.	COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI	<u>TRENTO</u>
AL SIG.	COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI	<u>BOLZANO</u>
AL SIG.	PRESIDENTE REGIONE AUTONOMA - SERV. PREFET. VALLE D'AOSTA	<u>AOSTA</u>
AI SIGG.	QUESTORI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG.	CAPO DELLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA	<u>SEDE</u>
AL SIG.	DIRIGENTE DELL'UFFICIO PRESIDENZIALE DELLA POLIZIA DI STATO PRESSO LA SOVRINTENDENZA CENTRALE DEI SERVIZI DI SICUREZZA DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA	<u>ROMA</u>
AL SIG.	DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO IL VATICANO	<u>ROMA</u>
AL SIG.	DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO IL SENATO DELLA REPUBBLICA	<u>ROMA</u>
AL SIG.	DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA CAMERA DEI DEPUTATI	<u>ROMA</u>
AL SIG.	DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - PALAZZO CHIGI	<u>ROMA</u>
AL SIG.	DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA "PALAZZO VIMINALE"	<u>SEDE</u>
AL SIG.	DIRIGENTE DELL'UFFICIO SPECIALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA REGIONE SICILIANA	<u>PALERMO</u>
AI SIGG.	DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG.	DIRIGENTI DELLE ZONE DI POLIZIA DI FRONTIERA	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG.	DIRETTORI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE, DI PERFEZIONAMENTO E CENTRI DI ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

AI SIGG.	DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA FERROVIARIA	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG.	DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA POSTALE E TELECOMUNICAZIONI	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG.	DIRIGENTI DEI REPARTI MOBILI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG.	DIRIGENTI DELLE ZONE TELECOMUNICAZIONI	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG.	DIRETTORI DEGLI AUTOCENTRI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG.	DIRIGENTI DEI REPARTI VOLO DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG.	DIRIGENTI DEI GABINETTI REGIONALI ED INTERREGIONALI DI POLIZIA SCIENTIFICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG.	DIRETTORE DELLO STABILIMENTO E CENTRO RACCOLTA ARMI	<u>SENIGALLIA</u>
AI SIGG.	DIRETTORI DEI CENTRI DI RACCOLTA REGIONALI ED INTERREGIONALI V.E.C.A.	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG.	DIRIGENTE DEL CENTRO DI COORDINAMENTO PER I SERVIZI A CAVALLO	<u>LADISPOLI ROMA</u>
AL SIG.	DIRETTORE DEL CENTRO ELETTRONICO NAZIONALE DELLA POLIZIA DI STATO	<u>NAPOLI</u>
AL SIG.	DIRETTORE DEL CENTRO NAUTICO E SOMMOZZATORI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LA SPEZIA</u>
AI SIGG.	DIRIGENTI DEI REPARTI PREVENZIONE CRIMINE	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG.	DIRIGENTE DEL SERVIZIO DIRIGENTI DIRETTIVI ED ISPETTORI	<u>SEDE</u>
AI SIG.	DIRIGENTE DEL SERVIZIO PERSONALE TECNICO SCIENTIFICO E PROFESSIONALE	<u>SEDE</u>
AI SIG.	DIRIGENTE DEL SERVIZIO SOVRINTENDENTI ASSISTENTI ED AGENTI	<u>SEDE</u>

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 2017, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 12, comma 12-bis, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è stato pubblicato il decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze adottato di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 dicembre 2017, recante disposizioni in materia di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Il predetto decreto, fatti salvi gli adeguamenti già previsti dal 1° gennaio 2013 (+3mesi) e dal 1° gennaio 2016 (+4 mesi), dispone per il biennio 2019-2020, l'adeguamento agli incrementi della speranza di vita dei requisiti di accesso alla pensione pari ad ulteriori cinque mesi.

L'INPS con Circolare n. 62 del 4 aprile 2018, allegata, ha impartito le istruzioni per una corretta applicazione delle disposizioni sopra riportate e, al punto 3 della medesima circolare, ha fornito, in dettaglio, le specifiche indicazioni per il personale appartenente al Comparto Sicurezza, Difesa e Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

A decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2020, l'ulteriore incremento della speranza di vita, pari a 5 mesi, si applica ai requisiti anagrafici e/o contributivi previsti per il trattamento pensionistico di anzianità e per la pensione di vecchiaia, avendo riguardo a quanto contenuto nel Messaggio Inps 545 del 10/01/2013, allegato.

Pensione di anzianità.

ANNO	REQUISITI	FINESTRA. MOBILE
2018	40 anni + 7 mesi servizio utile	15
2019	40 anni + 7 mesi +5 mesi servizio utile	15
2020	40 anni + 7 mesi +5 mesi servizio utile	15
2018	57 anni d'età + 7 mesi e 35 anni servizio utile	12
2019	57 anni d'età + 7 mesi + 5 mesi e 35 anni servizio utile	12
2020	57 anni d'età + 7 mesi + 5 mesi e 35 anni servizio utile	12
2018	53 anni d'età + 7 mesi e max anzianità al 31/12/2011	12
2019	53 anni d'età + 7 mesi +5 mesi e max anz.tà al 31/12/2011	12
2020	53 anni d'età + 7 mesi + 5 mesi e max anz.tà al 31/12/2011	12



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Pensioni di Vecchiaia.

Come indicato nella circolare n. 62/2018 (punto 3.1) rimangono ferme le indicazioni fornite con il Messaggio Inps n. 545/2013.

Come già precisato nella Circolare n. 333H/G49 del 10 gennaio 2013, il collocamento a riposo d'ufficio, a decorrere dal 1° gennaio 2013, continua ad avvenire in corrispondenza dell'età massima per la permanenza in servizio, così come fissata dai singoli ordinamenti e non adeguata agli incrementi della speranza di vita, nell'ipotesi in cui al compimento di detto limite di età risultino già soddisfatti i requisiti prescritti per il diritto alla pensione di anzianità.

I limiti di età (ordinamentali) previsti per il personale della Polizia di Stato, dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 334/2000, sono i seguenti:

- Dirigente Generale 65 anni
- Dirigente Superiore 63 anni
- Altre Qualifiche 60 anni

Pertanto, se il dipendente alla data di maturazione del limite di età ha già maturato i requisiti previsti per il conseguimento della pensione di anzianità e "sono esauriti" gli effetti della finestra mobile, cesserà dal servizio ai predetti limiti di età.

Di converso, "qualora il dipendente raggiunga il limite di età previsto in relazione alla qualifica di appartenenza e non abbia già maturato i requisiti previsti per la pensione di anzianità, il requisito anagrafico previsto per l'accesso al pensionamento di vecchiaia deve essere incrementato di 7 mesi ed ulteriori 5 mesi dal 2019, + 1 anno di finestra mobile.

ANNO	REQUISITI (limite d'età ordinamentale + adeg. Incr. Speranza di vita)	FINESTRA MOBILE
2018	60/63/65 +7	12
2019	60/63/65 +7 + 5	12
2020	60/63/65 +7 + 5	12

Pertanto, in mancanza dei requisiti previsti per la pensione di anzianità il dipendente prolungherà il servizio fino alla maturazione di uno dei requisiti previsti tra:

- limiti ordinamentali + 7 + 5 mesi + finestra mobile (dal 2019);
- pensione di anzianità + finestra mobile.

In buona sostanza al raggiungimento del primo requisito utile il dipendente verrà collocato a riposo per raggiunti limiti di età.

Si richiama la rilevanza della materia in argomento e si prega di favorire la massima diffusione a tutti i dipendenti.

IL DIRETTORE CENTRALE

Scandone
Scandone



Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Pensioni

Roma, 04/04/2018

*Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici*

Circolare n. 62

e, per conoscenza,

*Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali*

Allegati n.2

OGGETTO: **Decreto 5 dicembre 2017. Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita. Modifica dei criteri per la determinazione del meccanismo di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento alla speranza di vita. Articolo 1, comma 146, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per l'anno 2018)**

SOMMARIO: *Dal 1° gennaio 2019 si applicano i nuovi requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici adeguati agli incrementi della speranza di vita, stabiliti dal decreto 5 dicembre 2017. Con effetto dal 2021 (variazione della speranza di vita relativa al biennio 2021-2022) la legge n. 205 del 2017 ha previsto la revisione del meccanismo di calcolo dell'adeguamento alla speranza di vita*

dei requisiti di accesso al pensionamento

INDICE

1. Premessa

2. Requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici adeguati agli incrementi della speranza di vita

2.1 Pensione di vecchiaia (art. 24, commi 6 e 7, legge n. 214 del 2011) – requisito anagrafico

2.2 Pensione anticipata (art. 24, commi 10 e 11, legge n. 214 del 2011) – requisito contributivo

2.3 Pensione anticipata per i lavoratori precoci di cui all'articolo 1, commi 199 -205, della legge n. 232 del 2016

2.4 Pensione di anzianità con il sistema delle c.d. quote

3. Adeguamento all'incremento della speranza di vita dei requisiti per l'accesso al pensionamento del personale appartenente al comparto difesa, sicurezza e vigili del fuoco

3.1 Pensione di vecchiaia (art. 2 del decreto legislativo n. 165/1997)

3.2 Pensione di anzianità (art. 6 del decreto legislativo n. 165/1997)

4. Pensione in totalizzazione (decreto legislativo n. 42 del 2006)

5. Criteri per la determinazione delle variazioni della speranza di vita

Dal 1° gennaio 2019 si applicano i nuovi requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici adeguati agli incrementi della speranza di vita, stabiliti dal decreto 5 dicembre 2017. Con effetto dal 2021 (variazione della speranza di vita relativa al biennio 2021-2022) la legge n. 205 del 2017 ha previsto la revisione del meccanismo di calcolo dell'adeguamento alla speranza di vita dei requisiti di accesso al pensionamento

Premessa

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 2017, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 12, comma 12-bis, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è stato pubblicato il decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze adottato di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 dicembre 2017, recante disposizioni in materia di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita (allegato 1).

In particolare, il predetto decreto direttoriale ha disposto che: "A decorrere dal 1° gennaio 2019, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di cui all'art. 12, commi 12-bis e 12-quater, fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del predetto comma 12-quater, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, sono ulteriormente incrementati di cinque mesi e i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n.243, e successive modificazioni, sono ulteriormente incrementati di 0,4 unità".

Fermo restando l'adeguamento alla speranza di vita già applicato dal 1° gennaio 2016 per effetto del decreto 16 dicembre 2014, che ha previsto l'incremento di 4 mesi e di 0,3 unità dei valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva[1], a decorrere dal 1° gennaio 2019, in attuazione di quanto disposto dal decreto 5 dicembre 2017, sono ulteriormente incrementati di 5 mesi i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici ivi richiamati e di 0,4 unità i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, riferiti a coloro che perfezionano il diritto alla pensione di anzianità con il sistema delle c.d. quote.

2. Requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici adeguati agli incrementi della speranza di vita

Si riportano di seguito, in sintesi, i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia, alla pensione anticipata e alla pensione di anzianità con il sistema delle c.d. quote, adeguati agli incrementi della speranza di vita, come previsto dal decreto 5 dicembre 2017. Resta salva l'applicazione dell'adeguamento in parola anche in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

2.1 Pensione di vecchiaia (art. 24, commi 6 e 7, legge n. 214 del 2011) – requisito anagrafico

Il requisito per la pensione di vecchiaia per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è il seguente:

Anno	Età pensionabile
Dal 1° gennaio 2019 Al 31 dicembre 2020	67 anni
Dal 1° gennaio 2021	67 anni*

**Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*

Con riferimento ai soggetti il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, l'adeguamento all'incremento della speranza di vita previsto dal decreto in parola deve altresì applicarsi al requisito anagrafico previsto dall'articolo 24, comma 7, della legge n. 214 del 2011, che consente l'accesso alla pensione di vecchiaia con un'anzianità contributiva minima effettiva di cinque anni e che, dal 1° gennaio 2019, si perfeziona al raggiungimento dei 71 anni.

Si precisa, inoltre, che, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011, il requisito anagrafico di accesso alla pensione di vecchiaia per le lavoratrici iscritte all'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è pari, per l'anno 2018, a 66 anni e 7 mesi (cfr. la circolare n.63/2015).

2.2 Pensione anticipata (art. 24, commi 10 e 11, legge n. 214 del 2011) – requisito contributivo

Il requisito per la pensione anticipata è il seguente:

Anno	Uomini	Donne
Dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020	43 anni e tre mesi (2249 settimane)	42 anni e tre mesi (2197 settimane)
Dal 1° gennaio 2021	43 anni e tre mesi*	42 anni e tre mesi*

(2249 settimane)

(2197 settimane)

**Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*

Con riferimento ai soggetti il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, l'adeguamento all'incremento della speranza di vita, previsto dal decreto in parola, deve altresì applicarsi al requisito anagrafico previsto dall'articolo 24, comma 11, della legge n. 214 del 2011, che consente l'accesso alla pensione anticipata con almeno venti anni di contribuzione effettiva e con il requisito del c.d. importo soglia mensile e che, dal 1° gennaio 2019, si perfeziona al raggiungimento dei 64 anni.

2.3 Pensione anticipata per i lavoratori "precoci" di cui all'articolo 1, commi 199 - 205, della legge n. 232 del 2016

Il requisito per la pensione anticipata per i lavoratori "precoci" di cui all'articolo 1, commi 199-205, della legge n. 232 del 2016, è il seguente:

Anno	Requisito contributivo
Dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020	41 anni e cinque mesi (2153 settimane)
Dal 1° gennaio 2021	41 anni e cinque mesi* (2153 settimane)

**Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*

2.4 Pensione di anzianità con il sistema delle c.d. quote

Come accennato in premessa, il decreto 5 dicembre 2017 ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2019, i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono ulteriormente incrementati di 0,4 unità.

Ciò posto, per il biennio 2019-2020, i soggetti per i quali continuano a trovare applicazione le disposizioni in materia di requisiti per il diritto a pensione con il sistema delle c.d. quote possono conseguire tale diritto ove in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 35 anni e di un'età anagrafica minima di 62 anni, fermo restando il raggiungimento di quota 98, se lavoratori dipendenti pubblici e privati, ovvero di un'età anagrafica minima di 63 anni, fermo restando il raggiungimento di quota 99, se lavoratori autonomi iscritti all'INPS.

Per le istruzioni relative alle modalità di calcolo della quota, si rinvia a quanto illustrato al punto 3.2 del messaggio n. 020600 del 13.12.2012 e al punto 3 della circolare n. 60 del 2008 per le parti compatibili.

3. Adeguamento all'incremento della speranza di vita dei requisiti per l'accesso al pensionamento del personale appartenente al comparto difesa, sicurezza e vigili del fuoco

L'adeguamento dei requisiti relativi alla speranza di vita, di cui al decreto in esame, trova applicazione anche nei confronti del personale appartenente al comparto difesa, sicurezza e vigili del fuoco, nonché del personale delle Forze Armate, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di

Stato e Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria) e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'ulteriore incremento della speranza di vita, pari a 5 mesi, si applica ai requisiti anagrafici e, qualora l'accesso al pensionamento avvenga a prescindere dall'età, a quello contributivo previsto per il trattamento pensionistico.

Al riguardo, si specificano i nuovi requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2019.

3.1 Pensione di vecchiaia (art. 2 del decreto legislativo n. 165/1997)

Per effetto dell'adeguamento all'incremento della speranza di vita, a decorrere dal 1° gennaio 2019, i limiti di età previsti in relazione alla qualifica o grado di appartenenza sono incrementati di 12 mesi rispetto al limite ordinamentale.

Restano in ogni caso fermi il regime delle decorrenze introdotto dall'articolo 12, commi 1 e 2, della legge n. 122 del 2010 (c.d. finestra mobile) e le indicazioni fornite con il messaggio n. 545 del 10 gennaio 2013.

3.2 Pensione di anzianità (art. 6 del decreto legislativo n. 165/1997)

A decorrere dal 1° gennaio 2019 l'accesso al pensionamento anticipato, fermo restando il regime delle decorrenze previsto dall'articolo 12, comma 2, della legge n. 122 del 2010, avviene con i seguenti requisiti:

- 1) raggiungimento di un'anzianità contributiva di 41 anni, indipendentemente dall'età;
- 2) raggiungimento della massima anzianità contributiva corrispondente all'aliquota dell'80%, a condizione che essa sia stata raggiunta entro il 31 dicembre 2011 e in presenza di un'età anagrafica di almeno 54 anni;
- 3) raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e con un'età anagrafica di almeno 58 anni.

Nel caso di accesso alla pensione con il requisito di cui al punto 1) continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 22-ter, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (ulteriore posticipo di tre mesi rispetto ai dodici mesi di finestra mobile).

Per tutte le fattispecie di accesso al pensionamento di cui al presente paragrafo 3, si precisa che a decorrere dal 1° gennaio 2021 i requisiti sopra riportati dovranno essere adeguati alla speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

4. Pensione in totalizzazione (decreto legislativo n. 42 del 2006)

Pensione di vecchiaia

Anno	Età pensionabile
------	------------------

Dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020	66 anni
Dal 1° gennaio 2021	66 anni*

**Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*

Pensione di anzianità

Anno	Requisito contributivo
Dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020	41 anni
Dal 1° gennaio 2021	41 anni*

**Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*

Alla pensione di vecchiaia e di anzianità in regime di totalizzazione continua ad applicarsi la disciplina della c.d. finestra mobile di cui all'articolo 12, comma 3, della legge n. 122 del 2010 nonché, per la pensione di anzianità, le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 22-ter, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (ulteriore posticipo di tre mesi rispetto ai diciotto mesi di finestra mobile a decorrere dal 2014).

5. Criteri per la determinazione delle variazioni della speranza di vita

Ai sensi dell'articolo 1, comma 146, della legge n. 205 del 2017, la variazione della speranza di vita relativa al biennio 2021-2022 è computata in misura pari alla differenza tra la media dei valori registrati nel biennio 2017-2018 e il valore registrato nell'anno 2016 (allegato 2).

A decorrere dal 2023, la variazione della speranza di vita relativa al biennio di riferimento - ossia quello antecedente al termine ultimo previsto dall'articolo 12, comma 12-bis, della legge n. 122 del 2010 per l'emanazione del relativo decreto direttoriale - è computata in misura pari alla differenza tra la media dei valori registrati nei singoli anni del biennio medesimo e la media dei valori registrati nei singoli anni del biennio immediatamente precedente.

A titolo esemplificativo, per il biennio 2023-2024 la variazione della speranza di vita è computata in misura pari alla differenza tra la media dei valori registrati nel biennio 2019-2020 e la media dei valori registrati nel biennio 2017-2018.

La medesima norma stabilisce che, a decorrere dal 2021, gli adeguamenti biennali non possono in ogni caso superare i tre mesi.

Nel caso di incremento della speranza di vita superiore a tre mesi, la parte eccedente andrà a sommarsi agli adeguamenti successivi, fermo restando il limite di tre mesi.

Nel caso di diminuzione della speranza di vita l'adeguamento non viene effettuato e di tale diminuzione si terrà conto nei successivi adeguamenti, fermo restando il predetto limite di tre mesi.

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele

[1] Cfr. la circolare n. 63/2015.

Sono presenti i seguenti allegati:

Allegato N.1

Allegato N.2

Cliccare sull'icona "ALLEGATI"



per visualizzarli.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 5 dicembre 2017

Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita. (17A08386)

(GU n.289 del 12-12-2017)

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
del Ministero dell'economia e delle finanze

di concerto con

IL DIRETTORE GENERALE DELLE POLITICHE
PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Visto l'art. 22-ter, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, concernente l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita;

Visto l'art. 12, comma 12-bis, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, concernente l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico da effettuarsi con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare almeno dodici mesi prima della data di decorrenza di ogni aggiornamento;

Visto l'art. 12, comma 12-quater, del citato decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che prevede che con il medesimo decreto direttoriale siano adeguati i requisiti vigenti nei regimi pensionistici armonizzati secondo quanto previsto dall'art. 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché negli altri regimi e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui all'art. 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e di cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonché i rispettivi dirigenti;

Visto l'art. 24, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che prevede che gli adeguamenti dei requisiti, previsti con cadenza triennale fino al 1° gennaio 2019, siano effettuati a decorrere dalla predetta data con cadenza biennale;

Visto l'art. 12, comma 12-ter, del citato decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'art. 18, comma 4, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che prevede che, a decorrere

dall'anno 2011, l'ISTAT renda annualmente disponibile entro il 31 dicembre, il dato relativo alla variazione nel triennio precedente della speranza di vita all'età corrispondente a sessantacinque anni in riferimento alla media della popolazione residente in Italia;

Visto l'art. 12, comma 12-ter, lettera a) del citato decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che prevede che in caso di frazione di mese, l'aggiornamento viene effettuato con arrotondamento al decimale più prossimo, e il risultato in mesi si determina moltiplicando la parte decimale dell'incremento della speranza di vita per dodici, con arrotondamento all'unità;

Visto il decreto direttoriale del ragioniere generale dello Stato, di concerto con il direttore generale delle politiche previdenziali e assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 6 dicembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 289 del 13 dicembre 2011, relativo all'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2013;

Visto il decreto direttoriale del ragioniere generale dello Stato, di concerto con il direttore generale delle politiche previdenziali e assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 16 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 301 del 30 dicembre 2014, relativo all'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2016;

Vista la nota del presidente dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) n. UP/1022924 del 10 ottobre 2017, con cui si comunica che la variazione della speranza di vita all'età di sessantacinque anni e relativa alla media della popolazione residente in Italia, tra l'anno 2013 e l'anno 2016, è pari a 0,4 decimi di anno; il predetto dato, trasformato in dodicesimi di anno, equivale ad una variazione di 0,5 che, a sua volta arrotondato in mesi, corrisponde ad una variazione pari a cinque mesi;

Visto l'art. 12, comma 12-ter, lettera b) del citato decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che prevede che i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, siano incrementati in misura pari al valore dell'aggiornamento rapportato ad anno dei requisiti di età, con arrotondamento, in caso di frazione di unità, al primo decimale;

Decreta:

1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di cui all'art. 12, commi 12-bis e 12-quater, fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del predetto comma 12-quater, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, sono ulteriormente incrementati di cinque mesi e i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono ulteriormente incrementati di 0,4 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 2017

Il ragioniere generale dello Stato
del Ministero dell'economia e delle finanze
Franco

Il direttore generale delle politiche

previdenziali e assicurative
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Ferrari

LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020. (17G00222) (GU n.302 del 29-12-2017 - Suppl. Ordinario n. 62)

Art. 1 - Comma 146

Al comma 13 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , salvo quanto previsto dal presente comma »;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Con riferimento agli adeguamenti biennali di cui al primo periodo del presente comma la variazione della speranza di vita relativa al biennio di riferimento è computata in misura pari alla differenza tra la media dei valori registrati nei singoli anni del biennio medesimo e la media dei valori registrati nei singoli anni del biennio precedente, con esclusione dell'adeguamento decorrente dal 1° gennaio 2021, in riferimento al quale la variazione della speranza di vita relativa al biennio 2017-2018 è computata, ai fini dell'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento, in misura pari alla differenza tra la media dei valori registrati negli anni 2017 e 2018 e il valore registrato nell'anno 2016. Gli adeguamenti biennali di cui al primo periodo del presente comma non possono in ogni caso superare i tre mesi, salvo recupero in sede di adeguamento o di adeguamenti successivi nel caso di incremento della speranza di vita superiore a tre mesi; gli stessi adeguamenti non sono effettuati nel caso di diminuzione della speranza di vita relativa al biennio di riferimento, computata ai sensi del terzo periodo del presente comma, salvo recupero in sede di adeguamento o di adeguamenti successivi ».



Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Previdenza

Roma, 10-01-2013

Messaggio n. 545

OGGETTO: ***Adeguamento, a partire dal 1° gennaio 2013, agli incrementi della speranza di vita dei requisiti per l'accesso al pensionamento del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.***

Premessa

L'articolo 24, comma 18, del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla legge 214/2011, ha previsto l'adozione di un regolamento di armonizzazione allo scopo di assicurare un processo di incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento anche per il personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico per il quale sono previsti requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria.

Poiché tale regolamento ad oggi non è stato emanato, per detto personale continuano ad applicarsi i requisiti pensionistici vigenti, i quali, tuttavia, sono soggetti, a decorrere dal 1° gennaio 2013, all'adeguamento agli incrementi della speranza di vita nei termini che di seguito si specificano.

I commi da 12-bis a 12-quinquies dell'articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, hanno disciplinato gli adeguamenti alla speranza di vita dei requisiti per l'accesso al pensionamento, in attuazione a quanto previsto dall'articolo 22-ter della legge 3 agosto 2009, n. 102; in particolare, il comma 12-quater ha previsto l'adeguamento dei requisiti (inizialmente esclusivamente quelli anagrafici) alla speranza di vita anche nei confronti del personale appartenente ai comparti indicati in oggetto nei quali sono ricompresi: il personale delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, il personale delle Forze di polizia ad

ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato e Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria) nonché il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

L'articolo 24, comma 12, del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla legge 214/2011, ha modificato, tra l'altro, il citato comma 12-quater della legge n. 122/2011 nella parte in cui prevedeva l'applicazione degli adeguamenti alla speranza di vita esclusivamente ai requisiti anagrafici.

Con la modifica introdotta, pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2013 l'adeguamento agli incrementi della speranza di vita si applica ai requisiti anagrafici e, qualora l'accesso al pensionamento avvenga a prescindere dall'età, a quello contributivo previsto per il diritto al trattamento pensionistico.

Di seguito sono specificati i nuovi requisiti per l'accesso al pensionamento vigenti a decorrere **dal 1.1.2013 e fino al 31.12.2015.**

1. Adeguamento dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia

La pensione di vecchiaia si consegue al raggiungimento dell'età anagrafica massima prescritta dai singoli ordinamenti, variabile in funzione della qualifica o grado, congiuntamente al requisito contributivo previsto per la generalità dei lavoratori.

Preliminarmente occorre evidenziare, anche in risposta ai numerosi quesiti pervenuti, che, come confermato dal Dipartimento della Funzione pubblica, dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'economia e delle finanze, il collocamento a riposo d'ufficio, a decorrere dal 1° gennaio 2013, continua ad avvenire in corrispondenza dell'età massima per la permanenza in servizio, così come fissata dai singoli ordinamenti e non adeguata agli incrementi della speranza della vita, nell'ipotesi in cui al compimento di detto limite di età risultino già soddisfatti i requisiti prescritti per il diritto a pensione.

Pertanto, resta confermato il principio generale, già esplicitato nella circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2/2012, secondo il quale il datore di lavoro pubblico deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego con il dipendente medesimo raggiunto il limite di età previsto dall'ordinamento di appartenenza quando al raggiungimento di detto limite il dipendente sia in possesso dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico, fermo restando che, ove la decorrenza della pensione non sia immediata, il dipendente deve essere mantenuto in servizio fino all'accesso al trattamento pensionistico (c.d. finestra).

Per contro, qualora il dipendente raggiunga il limite di età previsto in relazione alla qualifica o al grado di appartenenza nel 2013 e non abbia, a tale data, già maturato i requisiti previsti per la pensione di anzianità, il requisito anagrafico previsto per l'accesso al pensionamento di vecchiaia deve essere incrementato di **3 mesi**.

Resta, in ogni caso, fermo il regime delle decorrenze introdotto dall'articolo 12, commi 1 e 2 della legge n. 122/2010 (c.d. finestra mobile).

2. Adeguamento dei requisiti per l'accesso alla pensione di anzianità

Per effetto dell'adeguamento agli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2015 l'accesso al pensionamento anticipato avviene con i seguenti requisiti:

- raggiungimento dell'anzianità contributiva di **40 anni e 3 mesi**, indipendentemente all'età;

- raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a **35 anni** e con un'età di almeno **57 e anni e 3 mesi**;
- raggiungimento della massima anzianità contributiva corrispondente all'aliquota dell'80%, a condizione essa sia stata raggiunta entro il 31 dicembre 2011 (attesa l'introduzione del contributivo pro-rata dal 1° gennaio 2012), ed in presenza di un'età anagrafica di almeno **53 anni e 3 mesi**.

Anche per le pensioni di anzianità resta fermo il regime delle decorrenze previsto dall'articolo 12, comma 2 della legge n. 122/2010.

In merito si rammenta che nel caso di accesso alla pensione con il requisito dei 40 anni di contribuzione indipendentemente dall'età anagrafica (adeguato, come detto, agli incrementi della speranza di vita a partire dal 1 gennaio 2013), occorre tenere presente che l'accesso al trattamento pensionistico subisce, rispetto ai 12 mesi di finestra mobile, un ulteriore posticipo di un mese per requisiti maturati nell'anno 2012, di due mesi per requisiti maturati nell'anno 2013 e di tre mesi per i requisiti maturati a decorrere dal 2014 (art.18, comma 22 ter, del decreto legge 6 luglio 2011, n.98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111).

Il Direttore Generale
Nori